



CITTADINANZATTIVA LAZIO - onlus

STATUTO

INDICE

Articolo 1 : Finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva Lazio Onlus

Articolo 2: Adesioni individuali e collettive

Articolo 3: Partecipazione e rappresentanza territoriale dei cittadini: le Assemblee Territoriali

Articolo 4: Le Reti

Articolo 5 : Il Congresso Regionale

Articolo 6: Il Comitato Direttivo Regionale

Articolo 7 : Il Segretario regionale e la segreteria

Articolo 8: Il Presidente

Articolo 9 : Le elezioni

Articolo 10: Le commissioni elettorali

Articolo 11: Composizione dei conflitti

Articolo 12 : Incompatibilità

Articolo 13: Esclusioni

Articolo 14: Sospensioni

Articolo 15 Revoca di incarichi

Articolo 16 Decadenza

Articolo 17 Mozioni di sfiducia e scioglimenti

Articolo 18: Natura di Onlus, iscrizione agli albi, responsabilità giuridica

Articolo 19: Simboli

Articolo 20: Patrimonio ed entrate

Articolo 21: Bilancio consuntivo e preventivo

Articolo 22: Revisori dei conti

Articolo 23: Avanzi di gestione

Articolo 24: Norme finali e transitorie

Articolo 1 : Finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva Lazio Onlus

1. Il Movimento “Cittadinanzattiva Lazio Onlus” è un movimento *regionale* di partecipazione civica che è parte di *Cittadinanzattiva-Onlus ed* agisce per la tutela dei diritti umani, per la promozione e l’esercizio pratico dei diritti sociali e politici nella dimensione *regionale*, nazionale, europea ed internazionale, per la lotta agli sprechi ed alla corruzione e, ponendosi all’interno del vasto movimento consumeristico, per la tutela dei diritti dei consumatori, *dei risparmiatori* e degli utenti, a salvaguardia dell’ambiente, del territorio, della salute e della sicurezza individuale e collettiva, con i poteri riconosciuti dal legislatore comunitario e nazionale alle associazioni consumeristiche appartenenti al CNCU.

2. Ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Cittadinanzattiva Lazio onlus persegue esclusivamente scopi di solidarietà e promozione sociale e svolge attività istituzionali per la tutela dei diritti civili e sociali, e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela.

3. Cittadinanzattiva *Lazio* Onlus afferma *nella Regione*, in Italia ed in Europa la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e *della* corresponsabilità di ogni uomo e donna per l’indirizzo e l’attuazione delle politiche pubbliche.

4. Promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la formazione: in particolare promuove e realizza percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nelle scuole, coinvolgendo anche docenti, genitori e altri operatori.

5. Cittadinanzattiva *Lazio* Onlus accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere in forme allargate di governo alla formazione ed alla tutela dei beni comuni.

6. Cittadinanzattiva *Lazio* si pone l’obiettivo fondamentale di arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riferimento ai minori, nonché di agire a tutela di componenti di collettività estere limitatamente ad aiuti umanitari.

7. In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, il segretario regionale di Cittadinanzattiva *Lazio Onlus* può agire in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall’ordinamento, nonché promuovere azioni amministrative di varia natura, anche in ordine alle richieste di accesso agli atti, purché finalizzate al perseguimento delle finalità statutarie e/o associative.

8. Cittadinanzattiva *Lazio* riconosce il principio di legalità come valore fondamentale della convivenza civile e ne promuove, attraverso le sue attività, la concreta attuazione. I simboli ed i nomi del movimento e delle sue reti non possono essere utilizzati per il compimento di azioni che si pongano in contrasto con le vigenti norme giuridiche.

9. Nome e simboli di Cittadinanzattiva *Lazio Onlus* sono legittimamente usati, per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche, dai soggetti responsabili secondo il presente Statuto, eletti nelle Assemblee territoriali o nel Congresso. Tutti gli aderenti possono usare nome e simboli per attività decise in Assemblea o sotto la responsabilità dei rispettivi coordinatori locali, che ne riferiscono all’Assemblea stessa nella prima riunione successiva.

10. E’ vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 2: Adesioni individuali e collettive

1. Possono aderire al Movimento persone di ogni nazionalità o senza appartenenza nazionale, che assumono impegni civili, a qualunque titolo risiedono o dimorino nel territorio della Unione Europea e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità di adesione, volte a garantire l'effettività della stessa.

2. Possono aderire, inoltre, associazioni e movimenti con finalità omogenee a quelle indicate all'art. 1, i quali comunicano la scelta di adesione collettiva con atto del loro presidente o legale rappresentante, accettata dal segretario regionale, sentito *il Comitato direttivo regionale*.

3. Gli associati delle organizzazioni di cui al comma precedente condividono le opportunità e le responsabilità dei singoli aderenti a Cittadinanzattiva *Lazio Onlus*, salvo i diritti elettorali attivi e passivi. Essi acquisiscono tali diritti compilando la scheda personale di adesione.

4. Le adesioni sono raccolte dai coordinatori delle Assemblee territoriali, o, in caso di costituzione di nuova assemblea e fino alla elezione del Coordinatore, da persona autorizzata dal Segretario Regionale. I coordinatori conservano le schede con i dati personali degli aderenti e l'esplicita loro dichiarazione di accettare e rispettare la Carta dei principi d'identità di Cittadinanzattiva Onlus, il presente Statuto e le decisioni degli organismi dirigenti di Cittadinanzattiva *Lazio Onlus*. Copie degli elenchi di adesioni individuali, con i dati essenziali, sono trasmesse alla sede regionale e a quella nazionale. La sede regionale cura l'aggiornamento di una banca dati, nel rispetto delle leggi sul diritto alla riservatezza.

Articolo 3 - Partecipazione e rappresentanza territoriale dei cittadini: le Assemblee territoriali

1. Le Assemblee sono organismi di base in cui tutti i programmi sono presentati e discussi e sono comunicate le iniziative civiche già intraprese. Gli aderenti partecipano alle attività del movimento nelle **Assemblee territoriali**, che in ambito locale orientano le azioni collettive nel confronto costante con cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori ed imprese della comunicazione di massa.

2. Partecipano, inoltre, anche alla formazione delle politiche regionali, nazionali e sovranazionali o internazionali del movimento.

3. Le Assemblee sono validamente costituite con almeno 50 adesioni.

4. Il Comitato direttivo regionale prende atto della costituzione di nuove Assemblee

5. Le Assemblee determinano con proprio regolamento le modalità più idonee ed efficaci per assicurare la massima informazione agli aderenti e stimolarne la concreta partecipazione democratica, secondo le disponibilità e competenze di ciascuno. Detto regolamento deve essere inviato al Comitato direttivo, per le opportune valutazioni.

6. Le riunioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione se partecipa la maggioranza assoluta degli aderenti o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. *Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei votanti*

7. Le Assemblee eleggono, con la maggioranza assoluta *di coloro che hanno espresso il voto*, un coordinatore, che resta in carica fino a scadenza congressuale, salvo dimissioni o revoca dall'incarico. Con la stessa maggioranza, a metà mandato il coordinatore sottopone a conferma dell'Assemblea il suo mandato. Il coordinatore:

8. promuove la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle;

9. ha la rappresentanza politica del movimento sul territorio di competenza dell'assemblea e delle sue reti. Lo stesso coordinatore di assemblea ed i coordinatori delle reti possono promuovere azioni amministrative e richiedere la visione di atti in rappresentanza dei cittadini aderenti del territorio di competenza;

10. cura la raccolta delle adesioni, presiede le riunioni e ne redige i verbali, con l'aiuto di un gruppo di collaboratori, scelti in Assemblea;

11. conserva tutta la documentazione e cura che gli aderenti siano sempre puntualmente informati su attività ed iniziative;

12. convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno e comunque quando lo richiedano almeno dieci aderenti;

13. nelle fasi congressuali, raccoglie le candidature ed assicura il rispetto delle procedure elettorali;

14. nomina un responsabile amministrativo per l'Assemblea e per le Reti che ad essa afferiscono, il quale fa pervenire alla sede regionale, entro il giorno 7 del mese successivo, il rendiconto contabile trimestrale;

15. in caso di impedimento, può nominare temporaneamente un suo sostituto, con diritto di voto nel Comitato Direttivo. Può altresì delegare determinate materie, di cui informa il Segretario Regionale;

16. Cittadinanzattiva Lazio Onlus organizza e dà rappresentanza a livello regionale e nazionale agli aderenti ed al più generale punto di vista dei consumatori, risparmiatori ed utenti, nella forma di Congressi permanenti in carica quattro anni. Tutti gli aderenti hanno diritto di votare e di candidarsi, purché l'adesione sia intervenuta non meno di trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni;

17. I candidati al Congresso regionale sono eletti dalle Assemblee territoriali con procedura definita dal regolamento regionale. Il Congresso regionale così costituito elegge delegati al Congresso nazionale scelti tra tutti gli aderenti.

Articolo 4: Le Reti

1. Cittadinanzattiva realizza la tutela sociale dei diritti anche tramite gruppi di iniziativa civica collegati nelle seguenti reti nazionali: il Tribunale per i diritti del malato, i Procuratori dei cittadini, Giustizia per i Diritti, Scuola di cittadinanza attiva, il Coordinamento delle Associazioni dei malati cronici. Sono reti regionali del Movimento il Tribunale per i diritti del malato, i Procuratori dei Cittadini, Giustizia per i diritti, Scuola di Cittadinanza Attiva. Altre reti possono essere costituite con delibera del Comitato Direttivo regionale e della Direzione Nazionale;

2. I gruppi locali delle Reti eleggono loro coordinatori e tra questi, su proposta del Segretario regionale, il Comitato Direttivo ne elegge uno coordinatore regionale, che viene inserito di diritto nella segreteria. Tutti i coordinatori sono soggetti a verifica a metà mandato;

3. L'impegno nelle Reti non esonera alcun aderente alle stesse dal partecipare alla formazione degli indirizzi comuni della Assemblea territoriale: annualmente i coordinatori di rete presentano in Assemblea un rapporto di attività e i progetti futuri, al fine di perseguire una sempre maggiore integrazione e coordinamento con Cittadinanzattiva Lazio Onlus. Così fanno anche i coordinatori regionali nel Comitato Direttivo.

4. Reti di livello regionale possono essere costituite purché formate da almeno 20 aderenti ripartiti in gruppi di località diverse. Esse possono darsi proprio regolamento.

5. Tutti i gruppi che operano in Rete hanno ampia autonomia di iniziativa, ma devono indirizzare la loro azione nel rispetto delle linee programmatiche formulate dagli organi del movimento e sono sottoposti al potere di verifica di livello corrispondente o superiore. In caso di cumulo di incarichi o di conflitto politico, per la verifica intervengono gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore e, in ultima istanza, il Collegio nazionale di garanzia.

Articolo 5 : Il Congresso Regionale

1. Il Congresso regionale permanente orienta l'azione del movimento, in ambito regionale, nel confronto costante con i cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa. Esso decide le grandi linee di intervento del movimento nella regione organizzando, all'occorrenza, per commissioni i propri lavori. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione ed è previsto per i delegati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Movimento. Il diritto di voto è esercitato da tutti gli aderenti a parità di condizioni, di diritti e di responsabilità.
2. Il Congresso regionale è composto:
 - a) dai delegati eletti nelle Assemblee territoriali secondo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo Regionale;
 - b) dai coordinatori delle assemblee territoriali;
 - c) dai coordinatori regionali delle reti, eletti come previsto dall'art. 4 comma 2;
 - d) da un rappresentante per ogni Comitato o associazione aderente a livello locale e regionale
3. Nel caso in cui un componente elettivo del Congresso per qualsiasi motivo venga a cessare dall'incarico, viene sostituito con il primo dei non eletti o, in mancanza, attraverso nuova elezione della Assemblea di provenienza.
4. Il Congresso è convocato di norma una volta all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dal segretario regionale o da chi ne fa le veci o disgiuntamente dal Presidente o quando lo richieda un quinto dei suoi componenti. Il potere di convocazione può essere esercitato eccezionalmente e in via sostitutiva dal segretario nazionale.
5. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, o in seconda qualunque sia il numero dei presenti. Si delibera di norma con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se è richiesto un quorum di validità, le assenze rigorosamente giustificate sono detratte.
6. Il Congresso regionale elegge il Segretario regionale e il Presidente.
7. Il Segretario regionale è eletto a maggioranza dei votanti e costituisce una segreteria, composta come previsto dall'art. 7 comma 1, lett. i) del presente statuto.
8. Con la stessa maggioranza di cui al comma 7 del presente articolo, il Congresso regionale elegge il Presidente.

Articolo 6: Il Comitato Direttivo Regionale

1. Il Comitato Direttivo Regionale è costituito dai coordinatori delle assemblee territoriali, cui si aggiungono di diritto il Presidente, il Segretario e i componenti della segreteria regionale.
2. Il Comitato Direttivo Regionale programma le linee di politica e di finanza regionale e approva il bilancio. Sulla base delle indicazioni della Direzione nazionale detta norme regolamentari per l'attuazione dello statuto in sede regionale e per adattare alle realtà locali le procedure elettorali. Decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo del movimento.

3. Stabilisce annualmente l'ammontare della quota di adesione che ciascun aderente è tenuto a versare.

4. Le riunioni del Comitato direttivo regionale sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, o in seconda, qualunque sia il numero dei presenti. Si delibera di norma con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è diversamente disposto dallo Statuto. Se è richiesto un quorum di validità, le assenze rigorosamente giustificate sono detratte.

5. Il Comitato Direttivo Regionale è convocato almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità. Esso deve altresì essere convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri. Il potere di convocazione può essere esercitato in via sostitutiva straordinaria dal segretario nazionale.

6. Se per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica singoli componenti del Comitato si procede alla sostituzione.

Articolo 7 : Il Segretario regionale e la segreteria

1. Il segretario regionale:

a) ha la rappresentanza politica, legale e processuale del Movimento regionale ed è responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria: tali poteri possono essere delegati per singoli atti o categorie di atti;

b) coordina e promuove le attività del Movimento nella regione, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali nazionali e regionali e delle indicazioni della Direzione nazionale e del segretario generale;

c) realizza una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra la realtà regionale e le realtà locali del Movimento, nonché di collaborazione con gli organi nazionali;

d) convoca Congresso e Direttivo di sua iniziativa o nei casi richiesti;

e) sospende temporaneamente le iniziative locali che appaiono in grave contrasto con gli indirizzi del Movimento, avviando contestualmente le procedure necessarie alla verifica politica e, eventualmente, quelle disciplinari;

f) sospende, fino a un anno, un aderente nei casi di violazione dei doveri di lealtà e rispetto di ogni persona;

g) recepisce le decisioni di cui all'art. 12, quarto comma, informandone tempestivamente il Direttivo Regionale;

h) partecipa di diritto al Comitato Direttivo e al Congresso regionale;

i) nomina la segreteria regionale, che è costituita dai coordinatori regionali delle reti, da due o tre persone di sua fiducia tra cui sceglie un eventuale vice segretario e un segretario amministrativo, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2. Il segretario amministrativo regionale ha firma disgiunta per gli atti di natura patrimoniale e redige in collaborazione con il segretario, il piano finanziario regionale. Presenta inoltre i bilanci consuntivi e preventivi, cura l'amministrazione regionale.

La segreteria regionale ha il compito di attuare le attività indicate dal Comitato Direttivo e di sostenere le attività delle assemblee territoriali.

l) nomina, qualora ricorrano situazioni che lo rendano opportuno, un coordinatore di sua fiducia, con le funzioni di coordinamento a livello provinciale e solo quando vi siano almeno tre assemblee all'interno della stessa provincia. Allo stesso coordinatore potrà delegare il potere di firma su singoli accordi o

protocolli con le istituzioni locali. Il coordinatore provinciale dovrà preventivamente informarne il Segretario regionale.

2. In caso di cessazione dalla carica del segretario regionale, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato il vicesegretario ne assume pienamente le funzioni e i poteri, e convoca entro quaranta giorni il Congresso per una nuova elezione. In mancanza, il segretario generale nomina un commissario straordinario, preferibilmente scelto tra i componenti del Congresso regionale, con ratifica della Direzione nazionale.

Articolo 8: Il Presidente:

1. ha, con il Segretario, la rappresentanza verso l'esterno del Movimento. Si pone come organo di garanzia di equilibrio e conciliazione tra gli aderenti in caso di conflitto;
2. convoca, nei casi previsti dallo statuto, gli organismi congressuali e di norma ne dirige i lavori. In sua assenza tale compito viene svolto dal segretario regionale;
3. sollecita l'azione del Collegio Nazionale di Garanzia;
4. assicura la corretta applicazione dello statuto regionale.

Articolo 9 Le elezioni

1. Le elezioni dei delegati al Congresso di Cittadinanzattiva Lazio Onlus sono indette dal Segretario regionale del Movimento ogni quattro anni e devono svolgersi contemporaneamente in tutte le Assemblee territoriali.

2. Il Segretario regionale può altresì indire, in via straordinaria, elezioni in una singola Assemblea, se la maggioranza dei suoi delegati cessa dall'incarico o se, essendosi costituita nuova Assemblea, si deve integrare il Congresso regionale con altri eletti. In tali casi, il mandato dei nuovi rappresentanti scade in concomitanza delle elezioni ordinarie.

3. Il Congresso regionale determina il numero dei rappresentanti eleggibili per ciascuna Assemblea, secondo criteri omogenei e favorisce la costituzione di nuove Assemblee, ove ve ne siano le condizioni.

4. Tutti gli aderenti di ciascuna assemblea sono elettori ed eleggibili, salvo i casi di incompatibilità.

5. Gli aderenti di una località ove non sia costituita Assemblea territoriale partecipano alle elezioni presso l'Assemblea per loro più agevole da raggiungere, previa informazione al segretario regionale. Se il numero di elettori aggregati raggiunge il quorum necessario ad eleggere un delegato, il segretario aumenta di una unità il numero degli eleggibili e la riserva agli aderenti aggregati. In tal caso è anche possibile istituire un seggio staccato nella località di residenza della maggioranza di aderenti senza Assemblea e il delegato aggiuntivo è eletto se alle votazioni partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Di tutto ciò il segretario regionale informa, alla prima riunione, il Comitato regionale.

6. Il voto su persone è segreto, se riguarda cariche monocratiche o se si sceglie da una lista maggiorata rispetto agli eleggibili: in tal caso ciascun elettore ha un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli eleggibili.

7. Di norma, l'elezione a cariche monocratiche si limita a due mandati consecutivi e si evita il cumulo di cariche.

Art. 10 Le commissioni elettorali

1. Trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, è costituita una Commissione elettorale in ogni Assemblea o per più Assemblee contigue, composta da tre a sette membri, nominati dal segretario regionale all'interno di rose di nomi segnalati dai coordinatori delle Assemblee. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati in Assemblee su cui la Commissione ha competenza.

2. La Commissione elettorale sceglie nel suo seno un presidente e procede a:

- a) verificare l'accettazione esplicita delle candidature e la validità delle presentazioni, nonché il rispetto della pubblicità delle candidature presso gli elettori;
- b) accertare, quando sia segnalato, l'inesistenza di incompatibilità morali e politiche dell'elettorato attivo e passivo, dandone tempestiva comunicazione agli interessati;
- c) costituire i seggi, se possibile anche decentrati ai sensi dell'art. 9 ultimo comma, con un minimo di due persone che raccolgono le schede di voto e procedono allo spoglio

3. Le commissioni elettorali locali si pronunciano in prima istanza su qualunque quesito o contestazione relativa alle elezioni: contro la loro decisione è possibile ricorrere alla pronuncia del Collegio nazionale di garanzia.

Articolo 11: Composizione dei conflitti

Oltre ai poteri di sospensione attribuiti dal presente statuto al segretario regionale, il Movimento fa riferimento al Collegio Nazionale di Garanzia previsto dallo statuto nazionale per la composizione dei conflitti e l'adozione di eventuali misure disciplinari (art. 8 dello statuto nazionale).

Articolo 12: Incompatibilità

1. Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione al Movimento e partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità del Movimento contenuti nella Carta e nel presente Statuto.
2. Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche individuali di coordinamento o direzione del movimento, è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni: a) nelle associazioni di cui al comma precedente; b) nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi di governo; c) in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività del Movimento.
3. All'interno del Movimento si evita, di norma, il cumulo delle cariche.
4. Il Collegio nazionale di garanzia, accertata la situazione di incompatibilità, dichiara la decadenza dalle cariche del Movimento.
5. Nei casi di condanna definitiva per i reati penali previsti dal codice o da leggi speciali, il Collegio nazionale di garanzia può dichiarare la incompatibilità dell'interessato con la condizione di aderente a Cittadinanzattiva, valutando a tal fine i fatti ritenuti a suo carico ed i suoi comportamenti successivi alla luce dei principi e dei fini ispiratori del Movimento indicati nella Carta e nello Statuto.
6. Gli imputati dei reati di cui sopra possono essere sospesi temporaneamente dal Collegio con divieto di far uso del nome e dei simboli del movimento fino alla definizione del procedimento.
7. È incompatibile con cariche individuali di coordinamento o segreteria nel Movimento la candidatura in competizioni politiche o amministrative. In tal caso l'aderente ha obbligo di dimettersi entro 40 giorni che precedono la competizione elettorale, dandone comunicazione al segretario regionale, che ne dispone la decadenza immediata ai sensi dell'articolo seguente.
8. È fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture del Movimento in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

Articolo 13: Esclusioni

1. Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Collegio nazionale di garanzia, su proposta del segretario regionale e, in via concorrente, dal segretario generale, nei confronti di aderenti che operano in ambito locale o regionale.
2. Cause di esclusione sono: scoperta o insorgenza, non dichiarata dall'interessato, di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 12; violazioni gravi del presente statuto; rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli organi del Movimento; ripetuti provvedimenti di sospensione confermati ai sensi dell'art. 14.
3. L'esclusione può avvenire solo con atto motivato, previa formale contestazione degli addebiti, assegnando all'interessato un termine per le controdeduzioni. La motivazione deve tener conto anche delle eventuali controdeduzioni svolte dall'interessato.

Articolo 14: Sospensioni

1. Il Presidente o il Segretario regionale o, in via concorrente, il Presidente o il Segretario nazionale, possono disporre la sospensione temporanea, fino a un anno, di un aderente nei casi di violazione dei doveri di lealtà e rispetto di ogni persona.
2. Le persone sospese possono ricorrere al Collegio nazionale di garanzia. Il Collegio ha facoltà di respingere, confermare o attenuare la sanzione. Ha altresì facoltà di comminare a tutte le persone coinvolte richiami o censure, cui è data pubblicità nelle sedi del Movimento e nei confronti dei soggetti esterni.
3. La sospensione, nonché i provvedimenti di richiamo e censura, possono avvenire solo con atto motivato, previa formale contestazione degli addebiti, assegnando all'interessato un termine per le controdeduzioni. La motivazione deve tener conto anche delle eventuali controdeduzioni svolte dall'interessato.

Articolo 15: Revoca di incarichi

1. La revoca di incarichi di rappresentanza o di coordinamento del movimento può essere disposta a seguito di verifica politica da parte del segretario regionale, con atto motivato in cui emerga incompatibilità con gli indirizzi decisi da organi collegiali di direzione e irriducibilità del conflitto.
2. Deliberano in materia il Comitato direttivo per i casi di loro competenza, e la Direzione nazionale sia per i casi di propria competenza, sia come istanza di appello rispetto a casi regionali. Gli interessati hanno diritto di conoscere puntualmente la contestazione e di essere ascoltati dagli organi politici superiori. La motivazione della revoca deve tener conto anche delle eventuali controdeduzioni svolte dall'interessato.
3. Si dà pubblicità a questi provvedimenti politici di norma nelle sole sedi dell'organizzazione, salvo i casi in cui sia necessario tutelare il Movimento anche in rapporti esterni.
4. Anche se non si è disposta una comunicazione esterna della revoca, le persone private dell'incarico devono immediatamente cessare da ogni comportamento che possa creare confusione. Se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione.

Articolo 16: Decadenza

1. I componenti degli organi collegiali del Movimento decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze continuative ingiustificate. Gliene dà comunicazione il Segretario regionale, che provvede contestualmente ad avviare le procedure di sostituzione.
2. Il provvedimento di decadenza può avvenire solo con atto motivato, previa formale contestazione degli addebiti, assegnando all'interessato un termine per le controdeduzioni. La motivazione deve tener conto anche delle eventuali controdeduzioni svolte dall'interessato

Articolo 17: Mozioni di sfiducia e scioglimenti.

1. Salvo i casi di cui agli articoli precedenti, gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livello si perdono per mozione di sfiducia approvata dallo stesso organo che ha proceduto all'elezione, mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dall'organo che li ha conferiti.
2. Nei casi gravi di inerzia di Rete o Assemblea territoriale, o viceversa di conflitto irriducibile di esse con l'indirizzo generale, esperiti i tentativi di chiarificazione e conciliazione del Collegio nazionale di garanzia, si procede allo scioglimento con delibera del Congresso regionale.
3. Si procede allo scioglimento del Comitato Direttivo quando viene a mancare per tre sedute consecutive il numero legale. Gli organi competenti provvedono a convocare al più presto il Congresso regionale per la ricostituzione degli organismi, mentre le funzioni loro spettanti sono esercitate provvisoriamente dal Segretario e ove manchi, si procede alla nomina di Commissari ai sensi del comma seguente.
4. In caso di scioglimento del Congresso regionale per grave crisi politica, le sue funzioni sono assunte provvisoriamente dagli organi collegiali di direzione nazionale.

Articolo 18. Natura di Onlus, iscrizione agli albi, responsabilità giuridica

1. La denominazione del Movimento è "Cittadinanzattiva Lazio-Onlus" organizzazione non lucrativa di utilità sociale: e tale locuzione verrà utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico;
2. Ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'intera rete di Cittadinanzattiva Lazio onlus e ciascuna sua articolazione territoriale perseguono esclusivamente scopi di solidarietà e promozione sociale e svolgono attività istituzionali per la tutela dei diritti civili e sociali, e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi tutela e a quelli previsti dallo statuto.
3. Cittadinanzattiva Lazio Onlus può registrarsi in albi e tiene un proprio bilancio, con cui si dà massima trasparenza all'origine e consistenza delle entrate, così come alle voci di spesa. L'organizzazione nazionale è registrata nell'elenco di cui all'art. 5, L. 30 Luglio 1998, n. 281 (rubricato Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e denominato Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.
4. E' data facoltà al Movimento di presentare apposita domanda di iscrizione per l'inserimento nell'elenco delle associazioni beneficiarie del contributo del cinque per mille (o altri analoghi) sulla dichiarazione IRPEF, istituito per l'anno 2006 dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 art. 1 comma 337-340, anche per gli anni successivi, ove previsto dalle vigenti leggi.
5. E' data facoltà al Movimento, altresì, di presentare l'apposita domanda di iscrizione nel registro delle Associazioni di volontariato tenuto presso la Regione Lazio e/o i comuni, nell'ambito territoriale regionale, ai fini della più ampia partecipazione e visibilità delle finalità associative.
6. La rappresentanza legale e processuale dell'organizzazione regionale è attribuita al segretario regionale ovvero, in caso di impedimento o di assenza, anche – se nominato - al vice segretario regionale. Il potere di firma spetta anche disgiuntamente al segretario amministrativo regionale per

l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Tali poteri possono essere delegati dagli stessi per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 19: Simboli

Sono simboli del movimento *del Lazio*, il nome e il logo originale del Mfd con aggiunta della parola "*Lazio*", il nuovo nome di "*Cittadinanzattiva Lazio Onlus*" ed il logo *con* il nome dell'organizzazione e la figura stilizzata del cittadino che attraversa la città, quelli relativi alle Reti di cui all'art. 4 ed ai progetti registrati come PIT-salute, PIT-servizi", tutti regolarmente registrati da "*Cittadinanzattiva – onlus*" (sede nazionale), con l'integrazione del nome "*Lazio*".

Articolo 20: Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio di Cittadinanzattiva Lazio Onlus è costituito da beni mobili e immobili che pervengono da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote di adesione al Movimento.

2. La quota di adesione è stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti il Movimento dispone degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio e degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio del Movimento hanno obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

5. In caso di scioglimento di Cittadinanzattiva Lazio Onlus, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore al quale verranno attribuiti i poteri necessari. In ogni caso, il patrimonio potrà essere devoluto unicamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (pubblicato su G.U. n.229 del 30/9/2000) salva diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della citata norma.

Articolo 21: Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'organizzazione regionale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e uno preventivo.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il segretario regionale e il segretario amministrativo regionale predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale entro il 31 maggio.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno i medesimi soggetti predispongono il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale. La convocazione della riunione del Comitato regionale indetta per l'approvazione dei bilanci deve essere trasmessa ai componenti almeno quindici giorni prima, con raccomandata, telegramma o altra forma legale (fax).

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede regionale nei quindici giorni che precedono la riunione del Comitato Direttivo Regionale, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

5. Il segretario regionale è tenuto ad inviare copia dei bilanci regionali alla Direzione nazionale e al Collegio nazionale dei revisori per le materie di loro competenza.

Articolo 22: Revisori dei conti

1. La gestione del Movimento Cittadinanzattiva Lazio Onlus è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dal Direttivo Regionale, tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

2. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 23: Avanzi di gestione

1. A qualsiasi livello di organizzazione di Cittadinanzattiva Lazio Onlus è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

2. E' fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione di Cittadinanzattiva Lazio Onlus per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24: Norme finali e transitorie

1. Il Congresso Regionale dà specifico mandato al segretario regionale per le eventuali modifiche, non sostanziali, dello Statuto regionale richieste da organi o autorità di controllo e vigilanza.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto l'associazione regionale fa riferimento allo Statuto nazionale vigente e al Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il presente statuto entrerà in vigore 30 giorni dopo l'approvazione del Collegio Nazionale di Garanzia.